



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Agli Uffici scolastici regionali

E p.c.
All'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Insegnamento della religione cattolica impartito dal docente della classe o sezione disponibile e idoneo.

A seguito di una richiesta di parere pervenuta da parte dell'Ufficio scolastico per le Marche, pare opportuno a questo Dipartimento, al fine di assicurare l'uniforma applicazione della normativa in materia, fornire a codesti uffici alcune indicazioni in merito alla possibilità di affidare l'insegnamento della religione cattolica, nella scuola dell'infanzia e primaria, al docente della classe o sezione disponibile e idoneo.

Come è noto, tale possibilità deriva dal punto 2.6 dell'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sottoscritta il 28 giugno 2012, il quale prevede che *“Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico”*.

La problematica sollevata dall'Ufficio scolastico per le Marche nella richiesta di parere riguarda l'applicazione della suddetta disposizione nel caso di docenti che svolgano attività didattica o educativa in più di una classe o sezione.

A tal proposito, nel ribadire integralmente il contenuto della nota di questo Dipartimento prot. n. 2989 del 6/12/2012, si precisa che l'indicazione ivi contenuta in merito all'impossibilità di impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità riguarda anche i docenti affidatari di insegnamenti curricolari in più classi. A costoro, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica potrà essere affidato esclusivamente in classi in cui già prestano servizio.

In secondo luogo, non essendo previsto nell'Intesa citata un espresso divieto, sembra possibile affidare l'insegnamento della religione cattolica ad uno stesso insegnante anche in più sezioni o classi in cui si trovi ad essere già titolare di altri insegnamenti o attività educative.

A tal proposito, va comunque considerato che, ai sensi della citata intesa, il dirigente scolastico è tenuto a sentire il parere dell'ordinario diocesano, che certamente può esprimersi anche in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui l'insegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante.

Inoltre, poiché l'affidamento dell'insegnamento della religione cattolica al docente di classe o sezione rappresenta una facoltà per il dirigente scolastico e non un obbligo, non sussiste in capo al do-

cente interessato alcun diritto di ottenere tale insegnamento, ma solo la possibilità di manifestare la propria disponibilità.

Si richiede a codesti uffici di assicurare la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luciano Chiappetta', written over the printed name.